



Rassegna Stampa

giovedì 09 maggio 2019



I CONSIGLI DEGLI ESPERTI PREVIDENZA E ASSISTENZA

di Nicola Preti, Direttore generale del Patronato Acli

DOPO IL DECRETO SU QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA

Ecco le nuove possibilità di riscatto

Due alternative per i dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori autonomi e parasubordinati. Alcuni esempi di come si effettuano i versamenti

Tra le diverse novità previdenziali, il Decreto legge su quota 100 e Reddito di cittadinanza ha introdotto a favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi e parasubordinati due nuove possibilità di riscatto.

La prima, rivolta esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, prevede la facoltà di riscattare i periodi non coperti da contribuzione e non soggetti ad alcun obbligo contributivo. I periodi ammessi a riscatto devono collocarsi in epoca antecedente il 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.l. 4/2019, e devono obbligatoriamente essere compresi nel periodo intercorrente tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato a qualunque titolo nelle forme assicurative interessate. Il riscatto può riferirsi a un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi.

Questa nuova facoltà di riscatto è prevista in via sperimentale per il triennio 2019/2021 e la relativa domanda può essere presentata non solo dal lavoratore interessato o dai suoi superstiti, ma anche dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado. I periodi riscattati saranno validi sia per il diritto della pensione sia per il suo calcolo.

L'onere complessivo, detraibile dall'Irpef nella misura del 50%, verrà determinato applicando alla retribuzione media degli ultimi 12 mesi l'aliquota contributiva di finanziamento. Per esempio, un dipendente privato con una retribuzione media lorda di 1.800 euro al mese dovrebbe sostenere un onere di circa 7.128 euro per il riscatto di un anno.

Il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di 60 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. In ambito del settore privato anche il datore di lavoro potrà

sostenerne l'onere destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore.

LA RICHIESTA ALL'INPS PER VIA TELEMATICA

La seconda possibilità prevede una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto degli studi universitari. Tale facoltà è ora estesa a tutti senza limiti di età. Il calcolo agevolato dell'onere consiste nel prendere a riferimento non la retribuzione media riferita all'ultimo anno di lavoro, ma il minimale retributivo previsto per le Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti (pari a 15.878 euro per l'anno 2019) e applicando a quest'ultimo l'aliquota di computo del 33% prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ad esempio, un quarantenne con retribuzione annua lorda di 50.000 euro che voglia riscattare una laurea quadriennale tra il 1° novembre 1997 e il 31 ottobre 2001, in base alla nuova normativa potrebbe sostenere un onere complessivo di 20.958,96 euro anziché di 66.000 euro. La domanda va presentata in via telematica all'Inps e per quanto riguarda il pagamento dell'onere rimangono invariate le regole sull'eventuale rateizzazione in 120 rate e sulla detrazione fiscale. ●



LA DOMANDA

Ho cessato la mia attività in Italia per lavorare all'estero. Vorrei sapere se, pur lavorando attualmente in un Paese extra Ue, è prevista la possibilità di versare contribuzione volontaria all'Inps.

LIVIO SANGIORGIO, GENOVA

— **In deroga ai criteri generali, i versamenti volontari sono compatibili con l'attività lavorativa esercitata all'estero, che sia svolta in Paesi convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale oppure no. Di conseguenza, in presenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge, Lei potrà proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria interrotta in Italia al fine di perfezionare il diritto a una pensione secondo l'ordinamento italiano.**



Flop della pensione di cittadinanza chiesta solo dal 3% di anziani poveri

►Avrà un impatto marginale la forma di sussidio ►Beneficio medio di 203 euro mensili: la somma riservata ai cittadini che superano i 67 anni di età va a integrare le prestazioni assistenziali esistenti

IL CASO

ROMA Il reddito di cittadinanza migliorerà solo il 3% delle prestazioni pensionistiche al di sotto dei 780 euro. Un flop ampiamente previsto dai sindacati, e non solo, quello che emerge dagli ultimi dati Inps sulle domande per il sussidio pervenute a marzo e aprile. Quelle inoltrate dagli over 67 rappresentano appena il 14,5% delle istanze presentate complessivamente: a fronte di un tasso di rifiuto che stando a quanto comunicato dall'istituto di previdenza sociale è compreso tra il 20 e il 25 per cento, sono in tutto poco più di 100 mila le pensioni di cittadinanza che avranno ottenuto il disco vedere dell'Inps entro la fine del mese. Ma in Italia gli assegni previdenziali che risultano al di sotto della soglia dei 780 euro mensili sono molti di più, oltre 4 milioni. Rimpolparli tutti quanti però avrebbe comportato una spesa insostenibile per le casse dello Stato. Così, a causa dei numerosi vincoli introdotti dal governo per cercare di restringere il più possibile la platea dei fruitori della pensione di cittadinanza, alla fine solo poche decine di migliaia di fortunati beneficeranno dell'integrazione. Ricapitolando, attualmente le prestazioni pensionistiche mensili inferiori a 780 euro sono

4.207.071 tra pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra, pensioni tra 1 e due volte il minimo (solo queste ultime ammontano a 2.142.555 e hanno un importo lordo mensile medio di 718 euro), assegni sociali e altre prestazioni minori di 500 euro. Portare ogni pensionato a prendere almeno 780 euro al mese costerebbe circa 12 miliardi. Una cifra monstre che supera ampiamente le risorse stanziare per il reddito di cittadinanza.

I PALETTI

Oltre ai paletti relativi al patrimonio finanziario e patrimoniale, la legge prevede che tutti i componenti del nucleo familiare debbano avere un'età pari o superiore a 67 anni per richiedere l'integrazione. Risultato? All'Inps sono giunte finora 147.805 domande per la pensione di cittadinanza, dicono i dati recentemente pubblicati sulle domande suddivise per fasce d'età. Gli over 67 che hanno presentato domanda per il sussidio a marzo sono stati 107 mila, mentre ad aprile hanno bussato alla porta dell'Inps altri 40 mila. Nel complesso, le richieste rappresentano appena il 14,5 per cento del totale delle istanze. Considerato il tasso di rifiuto, quelle che otterranno semaforo verde prima dell'estate saranno in tutto 110 mila. In pratica, la pensione di cittadinanza impatterà su circa il 3% delle prestazioni previdenziali più povere. Nella

pratica, l'integrazione verrà corrisposta infatti alle pensioni fino a un massimo di 630 euro e in presenza di una coppia di anziani ultra 67enni l'asticella si abbassa a 440 euro a testa. Sono più di 2 milioni invece le prestazioni pensionistiche con erogazioni mensili comprese tra 630 e 780 euro che non subiranno alcun ritocco. È stato calcolato che gli over 67 soli percepiranno con la pensione di cittadinanza un'integrazione di 203 euro al mese in media. A suo tempo l'Ufficio parlamentare di bilancio, consultata la banca dati delle dichiarazioni Isee 2017, aveva lanciato l'allarme, stimando che avrebbero beneficiato della pensione di cittadinanza solo 120 mila nuclei, circa 136.000 individui, una platea corrispondente appunto al 3,2% appena di tutte le pensioni inferiori a 780 euro.

Francesco Bisozzi

SONO OLTRE 4 MILIONI I BENEFICIARI DI UN TRATTAMENTO CHE NON RAGGIUNGE LA SOGLIA DEI 780 EURO AL MESE



Peso: 25%

Assegni alti, dai dirigenti ondata di ricorsi contro i tagli

LA PROTESTA

ROMA «Siamo sommersi da telefonate di pensionati preoccupati che ci chiedono spiegazioni: l'annuncio della partenza del taglio delle cosiddette pensioni d'oro porterà una valanga di ricorsi». Mario Mantovani, presidente della Cida, dopo l'annuncio ufficiale da parte dell'Inps che da giugno prende il via il taglio delle cosiddette "pensioni alte" previsto dalla Legge di Bilancio. La circolare dell'Istituto di Previdenza, pubblicata ieri sul sito, ricorda come «a decorrere dal 10 gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionisti-

ci diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici». Un provvedimento che trova in totale disaccordo la Cida, Confederazione nazionale dei quadri, dirigenti e alte professionalità che riunisce le federazioni rappresentative dei vari settori. «Innanzitutto -spiega Mantovani- da un punto di vista degli effetti sulle finanze pubbliche, si tratta di un provvedimento inutile: i pensionati colpiti sono in realtà molto pochi, circa 35.000, pari allo 0,22% dei pensionati totali. Mantovani aggiunge: «Al netto, il ricavo per le finanze pubbliche si riduce a poco più di 120 milioni l'anno che,

con molta probabilità, produrranno costi ben maggiori per lo Stato a seguito dei numerosi ricorsi». I ricorsi «seguiranno la strada nei Tribunali ordinari, dopodiché se qualche magistrato ravviserà nella norma un qualche profilo di incostituzionalità, sarà chiesto un parere alla Corte Costituzionale».



Peso: 7%

Niente taglio per le pensioni d'oro ottenute con il cumulo dei contributi

Antonello Orlando

Con la circolare 62/2019 pubblicata il 7 maggio (si veda il Sole 24 ore di ieri), l'Inps affronta per la prima volta il tema del taglio alle pensioni d'oro introdotto dalla legge di bilancio del 2019, introducendo un'inaspettata esenzione per i trattamenti ottenuti con il cumulo contributivo.

La legge 145/2018 ha previsto un contributo di solidarietà dal 2019 al 2023 per tutte le pensioni che superino l'importo lordo annuo (rata di tredicesima inclusa) di 100.000 euro. Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del taglio saranno considerati tutti i trattamenti pensionistici diretti (dunque sia la pensione di vecchiaia, sia quella anticipata, ma anche quelle supplementari) fruiti dallo stesso beneficiario e liquidati a carico delle gestioni Inps. Il taglio parte dal 15% (per i primi 30.000 euro eccedenti i 100mila) e arriva al 40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

La norma esclude apertamente dal proprio raggio d'azione le pensioni erogate in funzione dell'invalidità del soggetto (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e di privilegio), nonché pensioni indirette e di reversibilità e quelle corrisposte alle vittime del dovere o di

azioni terroristiche. Fra i trattamenti esclusi dal taglio non vengono tuttavia richiamate dalla circolare Inps le pensioni di vecchiaia anticipate erogate ai soggetti con almeno l'80% di invalidità, in base al Dlgs 503/1992, articolo 1, comma 8 (all'età di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini), purtroppo non menzionate nemmeno dalla norma in esame.

La circolare ricorda poi che per fare scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo, in quanto l'articolo 1, comma 263, della legge 145/2018 fa salve dal taglio anche le pensioni «interamente liquidate con il sistema contributivo». Per questo motivo, la Circolare Inps esclude dal taglio i trattamenti in totalizzazione (anche se in realtà non sempre queste sono liquidate con il sistema contributivo), le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata così come quelle ottenute con il «vecchio cumulo» del Dlgs 184/1997 per pensioni contributive.

Ciò che appare invece fortemente innovativo rispetto al tenore letterale della norma è la menzione del cumulo contributivo della legge 228/2012 che, dal 2017, consente di cumulare contributi accantonati anche presso le casse dei liberi professionisti. Nel-

la circolare il taglio delle pensioni d'oro appare completamente neutralizzato per qualsiasi trattamento liquidato in cumulo, anche qualora la pensione in esame fosse interamente liquidata con il sistema retributivo e non contenesse alcun contributo afferente a una cassa professionale, come se la pensione in cumulo in base alla legge 228/2012 rappresentasse una sorta di genere a sé stante e pertanto immune dalle peculiarità delle gestioni Inps, ivi incluso il contributo di solidarietà.

Tale interpretazione appare inoltre fortemente innovativa, anche rispetto alla prassi già consolidata di Inps di applicare il trattamento migliorativo dell'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014 per la quota accantonata dal 2012 delle pensioni integralmente retributive, anche nel caso fossero richieste in cumulo.

PREVIDENZA

Una circolare Inps estende le esclusioni previste dalla legge di bilancio

La deroga riguarda tutti i trattamenti a prescindere dal sistema di calcolo



Peso: 15%